

## UFFICIO REGISTRO IMPRESE

### IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFE, PROMOZIONE ECONOMICA E REGOLAZIONE DEL MERCATO IN QUALITA' DI CONSERVATORE

Alle Imprese interessate

**Oggetto:** Cancellazione di n. 191 imprese individuali ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004 e dell'art. 40, comma 1, e ss.mm e ii.

Premesso che:

- l'art. 2 del DPR 247/2004 recita quanto segue: *“Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata”*;
- l'art. 40, comma 1, del Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120 stabilisce: *“Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore”*;

Considerato che:

- l'ufficio ha rilevato n. 191 imprese individuali nelle condizioni previste dal sopra richiamato art. 2 del D.P.R. n. 247/2004;
- la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione è stata notificata agli interessati mediante una prima pubblicazione nell'Albo camerale per 15 giorni, dal 29 settembre al 14 ottobre 2025, oltre che mediante una seconda pubblicazione sempre per 15 giorni, dal 6 marzo al 21 marzo 2026, unitamente all'elenco delle imprese interessate;
- le imprese indicate in elenco non hanno presentato, entro il termine di 45 giorni successivi alla pubblicazione sia del suddetto primo avviso di avvio (13 novembre 2025), sia del suddetto secondo avviso di avvio (20 aprile 2026) alcuna istanza di riattivazione o alcuna osservazione giustificativa del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Imprese;
- il provvedimento di cancellazione è di competenza del Conservatore, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.

Visti:

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e in particolare l'art. 8 che istituisce il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 7.12.1995, n. 581, contenente il Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese;
- l'art. 2 del DPR n. 247/2004;

- l'art. 40, comma 1, del Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120;

### **DISPONE**

per le ragioni indicate in premessa, di cancellare dal Registro delle Imprese n. 191 imprese individuali di cui all'elenco allegato (Allegato 1).

Il presente provvedimento è notificato mediante pubblicazione per 15 giorni nell'Albo on line della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990.

Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso al Giudice del Registro nel termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Tale ricorso dovrà essere depositato nella cancelleria del Tribunale di Cagliari, trasmettendone una copia per conoscenza a questo Ufficio.

Il Dirigente dell' Area Anagrafe,  
Promozione economica, Regolazione del mercato  
in qualità di Conservatore  
Dott. Stefano Carta  
*(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005)*

Allegato 1): Elenco n. 191 imprese individuali destinatarie del provvedimento provincia Cagliari